



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA
2022-2024**

Allegato al MOG ex D.Lgs. 231/2001

Approvato con Determina dell'A.U. n° 12a del 29/04/2022

Sommario

SEZIONE I – PARTE GENERALE	4
1. Introduzione.....	4
2. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione	4
3. Il PTPCT - Struttura e processo di elaborazione ed aggiornamento.....	6
3.1 La pianificazione	7
3.2 La mappatura, l’analisi e la valutazione del rischio dei processi	8
3.3 Le misure di trattamento del rischio.....	8
3.4 Le misure in materia di Controlli, Gestione dei Rischi e Certificazioni.....	9
3.5 La stesura del Piano	10
SEZIONE II – PARTE SPECIALE: LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10
4. L’analisi del contesto	10
4.1 La Società	10
4.2 Le attività svolte da FRZ.....	12
4.3 Il quadro normativo e procedurale di riferimento del settore della gestione dei rifiuti	13
5. Il contesto esterno.....	16
5.1 Lo scenario socio economico nazionale e regionale	16
5.2 Le peculiarità del settore dei rifiuti	18
6. Il contesto interno	19
6.1 L’organizzazione aziendale.....	19
SEZIONE II – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	21
7. La gestione del rischio	21
7.1 Le aree di rischio.....	22
7.2 La mappatura dei processi e la valutazione del rischio.....	23
7.3 Le misure specifiche per il trattamento dei rischi	24
7.4 Le misure generiche per il trattamento dei rischi.....	25
7.4.1 La trasparenza	25
7.4.2 I Codici di comportamento.....	26
7.4.3 La tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (Whistleblower)	26
7.4.4 Il sistema delle sanzioni	27
7.4.5 La formazione del personale	27
7.4.6 La rotazione degli incarichi.....	28
7.4.7 Il conflitto di interessi	28
7.4.8 Inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali	29
7.4.9 Lo svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	30

7.4.10 Incompatibilità dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (pantouflage)	30
7.4.11 La formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi di responsabilità in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione	32
7.4.12 L'affidamento di lavori, servizi e forniture.....	33
7.4.13 Le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.....	35
7.4.14 Il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante	36
7.4.15 Il reclutamento e le progressioni di carriera.....	37
7.4.16 Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	38
8. Il monitoraggio	38
SEZIONE III: LA TRASPARENZA.....	40
9. TRASPARENZA E INTEGRITA'	40

SEZIONE I – PARTE GENERALE

1. Introduzione

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022/2024 - che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera A) del D. Lgs. n. 231/2001 approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 05a del 29 marzo 2021 - viene adottato, su proposta del RPCT, in continuità e secondo l'impostazione dei precedenti PTPCT non rientrando la FRZ tra i soggetti tenuti all'adozione del PIAO ai sensi del D.L. n. 80/2021.

In assenza di obiettivi specifici assegnati dai Comuni Soci e dagli Organi di indirizzo per le annualità 2022/2024, il RPCT ha provveduto ad aggiornare il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza secondo i principi della normativa vigente e gli indirizzi forniti dall'ANAC ai fini della individuazione, a livello aziendale, dei rischi e delle misure più appropriate, individuando eventuali nuove strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione in relazione al feedback ottenuto dalla applicazione delle precedenti.

Nel presupposto del rispetto della normativa di riferimento, scopo ultimo del Piano è quello di fornire all'azienda uno strumento utile alla riduzione del livello di rischio di corruzione all'interno della propria struttura organizzativa e nell'ambito delle attività svolte. A tal fine, tutti i processi organizzativi aziendali sono integrati con strumenti che contribuiscono alla prevenzione di fenomeni di corruzione e/o illegalità all'interno della struttura organizzativa e dei processi decisionali della Società, in considerazione anche del contesto in cui la stessa opera, come di seguito descritto.

2. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

In riferimento alle indicazioni contenute nella Legge 190/2012 e nel PNA, sono individuati come soggetti destinatari del PTPCT:

- l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale/Revisore dei Conti;
- il personale;
- gli esperti e i consulenti;
- i titolari dei contratti per lavori, servizi e forniture.

L'implementazione del PTPCT si prefigge di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla Società e per la Società. Il rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte di tutti i soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

All'interno del contesto organizzativo di FRZ, invece, i soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione, e dunque nella elaborazione del Piano e della sua successiva applicazione, sono:

- l'Amministratore Unico, Dott. Michele Bernardini;
- la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona di Teresa Di Nardo, nominata con Determina dell'AU n. 07a del 24 settembre 2020;
- l'OdV, Dott. Giuseppe Russo;

- i Responsabili/Coordinatori dei Settori/Servizi;
- gli operatori/addetti.

Queste figure hanno, ciascuna per le proprie competenze, un ruolo nella implementazione del PTPC; in particolare, se gli operatori/addetti sono coinvolti a valle del processo di attuazione delle misure previste, i soggetti posti nelle posizioni di vertice, ossia l'Amministratore Unico, ma anche i Responsabili di Settore e di Servizio, sono coinvolti nella fase di individuazione delle misure laddove hanno una diretta responsabilità degli atti compiuti nei settori e nei servizi assegnati, nonché la piena conoscibilità delle procedure che sono a monte dei procedimenti tipici di ciascuno.

Nel sistema di prevenzione della corruzione, in quanto Organo di indirizzo politico, l'Amministratore Unico:

1. *individua il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza assicurando allo stesso funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;*
2. *definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;*
3. *adotta, su proposta del RPCT, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione nonché gli aggiornamenti e tutti gli atti di indirizzo generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.*

L'art 1, co. 7, della L. 190/2012 stabilisce che l'organo di indirizzo individua il RPCT, di norma, tra i Responsabili di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

A norma dello Statuto Sociale di FRZ in vigore all'atto della nomina dell'attuale RPCT, erano previsti in capo al Direttore Generale *"tutti gli adempimenti di cui alla L.190/2012 (anticorruzione) ed al D. Lgs. 33/2013 (trasparenza) e successive loro mm. ed ii."*, ma vista la vacanza della posizione e non essendo presenti figure dirigenziali nella struttura organizzativa della FRZ né essendo stata possibile, date le ridotte dimensioni della stessa, l'attuazione di modifiche organizzative, la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è avvenuta, con determina dell'AU n. 07a del 24/09/2020, in capo ad una dipendente con profilo non dirigenziale, la Dott.ssa Teresa Di Nardo, in funzione della conoscenza di cui la stessa è dotata dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, nonché delle competenze qualificate per lo svolgimento effettivo del ruolo assegnatole, in considerazione altresì del fatto che la dipendente, benché svolga le funzioni di responsabile amministrativa e dunque assegnata a settori quali la contabilità e il bilancio, il personale, la gestione amministrativa degli acquisti (le funzioni di RUP fanno capo ad altro dipendente), ha dato ampia dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non è stata mai destinataria di provvedimenti disciplinari, né tantomeno di provvedimenti giudiziari di condanna.

Nell'atto di nomina non è stata prevista una durata minima dell'incarico, la cui stabilità è però assicurata dalla durata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro preesistente.

Sempre a causa delle limitate dimensioni aziendali, non è stata prevista la creazione di una struttura organizzativa di supporto al RPCT; il relativo atto di nomina prevede però il riconoscimento, all'occorrenza, di un eventuale supporto consulenziale di un esperto della materia.

Quanto all'Amministratore Unico, Organo di indirizzo politico, la RPCT riferisce sull'attività svolta, oltre che con la relazione annuale prevista all'art. 1, comma 14, della legge 90/2012 sull'efficacia delle misure

di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicata anche sul sito web dell'amministrazione, in tutti i casi in cui l'organo di indirizzo lo richiama.

I Responsabili/Coordinatori dei Settori/Servizi collaborano con la RPCT nelle attività prodromiche alla stesura del Piano e sono da supporto nell'azione di monitoraggio dell'attuazione delle misure previste, informando la RPCT, oltre che l'OdV, affinché questa abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività della società. Essi osservano le misure contenute nel PTPCT ed assicurano, altresì, l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e del T.U. Regolamenti e Procedure (e più in generale del MOG) e verificano le eventuali ipotesi di violazione.

Il coinvolgimento degli operatori/addetti è assicurato in sede di attuazione ed osservanza delle misure, delle quali vengono posti a conoscenza mediante la capillare distribuzione annuale del Piano e l'illustrazione dei relativi contenuti, così come agli stessi è resa nota ed agevolata la possibilità di segnalare eventuali situazioni di illecito di cui siano oggetto o vengano a conoscenza.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, la RPCT di FRZ intrattiene un rapporto diretto e costante con tutte le unità organizzative coinvolte a vario titolo nella predisposizione del Piano e nel monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto del rischio di corruzione ivi previste, quali sono l'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza, i Responsabili aziendali. In special modo, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quelle previste dalla L. 190/2012, le funzioni della RPCT sono svolte in continuo coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza, nominato con Determina dell'AU n. 02a del 13/01/2021, nello svolgimento di audit periodici e delle altre attività previste dalle norme di riferimento.

3. Il PTPCT - Struttura e processo di elaborazione ed aggiornamento

L'implementazione del PTPCT si prefigge di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla Società favorendo, mediante il rispetto delle disposizioni in esso contenute da parte dei soggetti destinatari, l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione, allo scopo di:

- *determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;*
- *sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;*
- *assicurare la correttezza dei rapporti tra la Società ed i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;*
- *coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D. Lgs. 39/2013.*

Il PTPCT, che viene allegato al MOG ex D.Lgs. 231/2001 approvato con Determina dell'Amministratore Unico n. 05a del 29 marzo 2021, è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica


Amministrazione” e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, secondo un iter che ha previsto quattro macro-fasi, nelle quali sono stati coinvolti, secondo le diverse competenze, attori interni ed esterni alla Società:

- pianificazione;
- mappatura, analisi e valutazione dei rischi di corruzione insiti nei processi aziendali;
- progettazione del sistema di trattamento del rischio;
- stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

3.1 La pianificazione

Nel processo di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell’attività di predisposizione del PTPCT, tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa come risultante dall’Organigramma aziendale e relativo funzionigramma. Prima di procedere alla mappatura ed all’analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei principali processi che caratterizzano l’attività della Società e che emergono dalla Macrostruttura e Microstruttura di dettaglio dell’organizzazione aziendale.

La società, in qualità di società partecipata da diverse Amministrazioni Comunali, così come indicato nel quadro normativo, adatterà nel triennio di riferimento un nuovo modello di prevenzione e di Gestione dei Rischi, ispirato ai requisiti del modello ISO 31000:2010. Il modello ha il compito specifico di verificare che le procedure adottate dalla società siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la violazione di leggi, regolamenti, disposizioni di vigilanza, codice etico aziendale, regolamenti interni, metodi e procedure, ed assicurare, pertanto, una gestione dinamica e consapevole del rischio di non conformità ed operativo, inteso come il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di norme imperative o di autoregolamentazione. Tale modello di gestione dei rischi, che può essere sintetizzato dalla figura seguente, prevede che si instauri all’interno della società un processo di gestione dei rischi, da applicare ad ogni settore e livello, così come nelle specifiche funzioni, progetti ed attività, in quanto ogni specifico settore comporta particolari necessità, interlocutori, percezioni e criteri. Gli elementi su cui si fonda il processo di prevenzione e di gestione dei rischi individuati sono: definizione del contesto; valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione); trattamento del rischio. A tali elementi si associano le attività trasversali di: comunicazione e consultazione, monitoraggio e riesame.



3.2 La mappatura, l'analisi e la valutazione del rischio dei processi

Attraverso la preliminare analisi dei fattori interni ed esterni alla Società, si è proceduto alla mappatura ed alla valutazione dei rischi e delle opportunità insiti nei processi posti in essere nell'ambito dell'operatività aziendale, che è necessario affrontare per:

- *assicurare che il Sistema consegua il risultato atteso;*
- *accrescere gli effetti desiderati;*
- *prevenire o ridurre gli effetti indesiderati;*
- *conseguire il miglioramento.*

3.3 Le misure di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile, attraverso il coinvolgimento di tutti i Responsabili per le aree di rispettiva competenza al fine di farne emergere gli aspetti cruciali.

In tale ambito, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio. Esse si riferiscono a:

- a) *le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dalla Società;*
- b) *l'informatizzazione dei processi;*
- c) *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;*
- d) *il monitoraggio sul rispetto dei termini;*
- e) *il codice etico e di comportamento;*

f) la formazione e la comunicazione del Piano.

Le misure indicate nelle lettere a), b), c), d), e) costituiscono le misure obbligatorie di prevenzione dei rischi adottate in conformità con quanto previsto dal PNA e dai relativi allegati. Le altre misure possono essere considerate delle misure ulteriori adottate dalla società per favorire il trattamento dei rischi di corruzione. Le predette misure di prevenzione del rischio, obbligatorie e ulteriori, si intendono immediatamente applicative dopo l'approvazione e pubblicazione del piano.

3.4 Le misure in materia di Controlli, Gestione dei Rischi e Certificazioni

La FRZ, nel perseguimento degli obiettivi societari, ha attuato una serie di misure ed interventi atti ad implementare un sistema integrato di controlli interni e di prevenzione di rischi aziendali tra regolamenti, procedure e certificazioni, quali:

- g) Il potenziamento del livello di integrazione tra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex D.Lgs. 231/2001 ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;*
- h) L'implementazione di un sistema integrato dei controlli interni e di un piano di audit aziendale;*
- i) La semplificazione del testo dei Regolamenti interni;*
- j) Il miglioramento della mappatura dei processi e della valutazione dei rischi;*
- k) L'adeguamento del Codice etico, Codice di comportamento e Codice sanzionatorio;*
- l) Il potenziamento del sistema di gestione delle certificazioni aziendali, con l'ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 in aggiunta alla UNI EN ISO 9001:2015, già conseguita in precedenza, ed il rafforzamento dell'integrazione con la gestione dei rischi declinata nel MOG, nel GDPR e nel PTPCT.*

La Società, inoltre, implementerà nel triennio il sistema integrato dei controlli interni, basato su quattro dimensioni principali:

- m) controllo di regolarità amministrativo-contabile (garanzia della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa);*
- n) controllo di gestione (verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa sulla base del rapporto tra costi e risultati raggiunti);*
- o) valutazione e controllo strategico (verifica della congruenza tra gli obiettivi fissati dai piani e programmi dell'organo politico e i risultati raggiunti).*

L'obiettivo principale del modello è di passare dalla cultura del "controllo" a quella del "governo" della gestione. Pertanto, attraverso questo sistema, la Società riuscirà a raggiungere un sistema di controlli interni integrato:

- p) garanzia della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;*
- q) verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa sulla base del rapporto tra costi e risultati raggiunti;*
- r) verifica della congruenza tra gli obiettivi fissati dai piani e programmi dell'organo politico ed i risultati raggiunti.*

3.5 La stesura del Piano

L'ultima fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT presentato all'Amministratore Unico per l'approvazione, successivamente alla quale il documento sarà pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito Internet aziendale e costituirà oggetto di un'attività di informazione e comunicazione tesa a favorire la diffusione dei principi e delle regole in esso contenute e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività della Società. Il RPCT provvederà a trasmettere il Piano a tutti i dipendenti affinché questi possano essere edotti sui doveri e sulle responsabilità che da esso discendono nei confronti di tutti i soggetti che operano presso la Società.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RPCT, allorché siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ed in tutti i casi in cui, a seguito di incontri informativi annuali sull'aggiornamento del Piano medesimo, dovessero emergere esigenze di integrazione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà a proporre all'Amministratore Unico la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, ovvero qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne alla società possano ridurre la sua idoneità a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

SEZIONE II – PARTE SPECIALE: LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4. L'analisi del contesto

Attraverso la delimitazione delle attività svolte dalla Società per conto degli Enti Locali soci ed il quadro normativo e procedurale di riferimento, ci si pone l'obiettivo di analizzare tanto il contesto esterno quanto quello interno al fine di evidenziare come le caratteristiche strutturali e territoriali dell'ambiente in cui la Società opera, nonché l'assetto societario e organizzativo di FRZ, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dell'organizzazione aziendale.

4.1 La Società

La FRZ, costituita in data 18/11/2014 su iniziativa del Comune di Formia, è attualmente partecipata dai Comuni di Formia e di Ventotene - con una quota rispettivamente pari al 97,95% ed al 2,05% del capitale sociale - per i quali svolge il servizio di igiene urbana secondo il modello dell'"in house providing".

Ai sensi dell'art. 1 dell'attuale Statuto societario:

E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata "FRZ S.r.l.". La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del Codice Civile da parte dei comuni e/o enti pubblici soci. Infatti, l'ingresso di nuovi soci nella società sarà riservato solamente ad altri Enti Locali o ad altri Enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche situati nel territorio del sud pontino.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 dell'attuale Statuto societario:

Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113 del T.U.E.L. e s.m.i., trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, si precisa che:

1. l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte de Comuni soci è prevista in atti attraverso lo Statuto sociale, il contratto di servizio e/o prestazionale, la Commissione di controllo analogo ed il suo Regolamento, la Carta dei servizi e l'Assemblea dei soci;

2. la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio, così come previsto nel presente Statuto, nel contratto di servizio e nella Commissione di controllo appositamente istituita;

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono e/o dovranno sussistere e/o attuarsi:

a) gli indirizzi in atti, come da Statuto e contratto/i di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;

b) la vigilanza attraverso l'istituzione e/o la nomina, da parte dell'Ente/i socio/i, della Commissione di Controllo Analogo;

c) la vigilanza attraverso la nomina, da parte dell'Assemblea o dell'Ente/i pubblico/i socio/i che svolge/svolgono il controllo, dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo attraverso una nomina effettuata seguendo una procedura di evidenza pubblica;

d) i controlli da effettuarsi come da contratto/i di servizio e da regolamento sul Controllo Analogo;

e) gli strumenti di programmazione, direzione, coordinamento, controllo e reporting e, quindi, i coinvolgimenti dei soci come da Statuto e da contratto/i di servizio, per la gestione ed il controllo della società.

In relazione agli strumenti programmatici e/o di controllo, la società dovrà predisporre:

e.i) il Piano Industriale ed il Piano economico finanziario - P.E.F. - di previsione annuale, quale presupposto per l'elaborazione delle tariffe, per le parti di competenza della società (art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999 e successive mm. ed ii.) che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci e da approntarsi entro il giorno 15 del mese di dicembre dell'esercizio precedente a cui il piano si riferisce; il Piano economico finanziario, come specificato dall'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999 e successive mm. ed ii., dovrà individuare:

o il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia l'eventuale realizzazione di impianti;

o il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;

o l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e servizi e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

o le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

e.ii) un controllo di gestione con frequenza minimale semestrale, a livello sia di situazione patrimoniale che di conto economico per singolo esercizio, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale.

e.iii) report e/o relazioni con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e delle direttive impartite dall'ente, analisi degli scostamenti e motivi di eventuale non raggiungimento degli stessi, proposte e/o piani di azione di efficientamento delle attività e/o dei servizi.

La società dovrà inoltre garantire e porre in essere tutte le azioni al fine di consentire le seguenti condizioni:

- concreta attuazione degli indirizzi, direzione, coordinamento, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente/i socio/i con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi e norme;

- rispetto dello Statuto e delle normative tutte previste per le società "in house", del contratto di servizio e/o prestazionale, delle prerogative e delle funzioni della Commissione di controllo analogo e del suo Regolamento, nonché della Carta dei servizi.

I rapporti tra FRZ e gli Enti Locali soci sono regolati, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house, dalle disposizioni comunitarie, nazionali

e regionali vigenti, dallo Statuto Societario e dai relativi contratti di servizio, nonché dal “Regolamento per l’attuazione del controllo analogo sulla Società Formia Rifiuti Zero S.r.l.” approvato con deliberazione di C.C. di Formia n. 51 del 20 giugno 2014.

I contratti di servizio, in particolare, definiscono e disciplinano i rapporti tra i Comuni affidatari e la Società per l’erogazione dei servizi e la realizzazione dei progetti richiesti sulla base dei fabbisogni espressi dalle Strutture comunali o per la realizzazione di interventi previsti nei Programmi Operativi Comunali. Per tutte le attività previste nei contratti, i Comuni affidatari esercitano le funzioni di programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo, analogamente a quelle che esercitano sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società nella gestione dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento degli obiettivi strategici ed alla realizzazione dei piani operativi.

Gli obiettivi il cui raggiungimento è demandato in misura diretta alla Società sono inseriti all’interno del DUP degli Enti Comunali soci. Tali obiettivi rappresentano delle indicazioni strategiche ampie, che possono essere sottoposte ad un processo di declinazione in sotto-obiettivi di natura operativa, attraverso il raggiungimento dei quali sarà possibile, per la Società, dare esecuzione alle indicazioni ricevute dai Soci.

4.2 Le attività svolte da FRZ

Ai sensi dell’art. 4 dell’attuale Statuto Societario:

1. La società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale a partire dallo svolgimento del servizio per i comuni e/o enti pubblici soci. In particolare, l'azienda si occuperà, solo a titolo meramente esemplificativo, dello svolgimento dei seguenti servizi:

- a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema delle strutture previste dal piano d'ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale;*
- b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;*
- c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);*
- d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;*
- e) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;*
- f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;*
- g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;*
- h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero del R.A.E.E.;*
- i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi e rifiuti solidi provenienti da attività industriali;*
- l) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;*
- m) il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;*

- n) l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;*
- o) le attività di autotrasporto al fine di adempiere agli scopi societari;*
- p) servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;*
- q) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:*
- pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio;*
 - raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali e/o artigianali;*
 - lavaggio delle strade;*
 - lavaggio, svuotatura e disinfezione degli orinatoi pubblici;*
 - pulitura dei muri e delle colonne dai manifesti affissi fuori tabella da iscrizioni e simili;*
 - lavaggio di portici e marciapiedi;*
 - servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati;*
 - derattizzazione, demuscazione e dezanzarizzazione;*
 - recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;*
 - pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da pubbliche manifestazioni;*
 - pulizia arenili;*
 - manutenzione del verde pubblico e degli arredi pubblici.*
- r) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di cimiteri ad uso civile ed animale, compresa la gestione di tutti i servizi cimiteriali ed il commercio di tutti gli accessori per l'allestimento delle tombe, dei loculi e delle cappelle.*
- s) L'attività di gestione amministrativa e/o in concessione, ove ne ricorrano le necessarie condizioni e tutti i presupposti normativi e regolamentari, dei servizi di cui all'oggetto sociale del presente statuto, ivi incluse le attività di emissione dei ruoli, accertamento, liquidazione, recupero dell'evasione, elevazione delle infrazioni e riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi affidati.*

4.3 Il quadro normativo e procedurale di riferimento del settore della gestione dei rifiuti

Considerata l'attenzione posta dalle Autorità competenti sul settore della gestione dei rifiuti in quanto suscettibile di rischio elevato di eventi corruttivi verificabili all'interno della filiera, si ritiene utile richiamare le fasi procedurali della stessa onde delineare il quadro normativo ed organizzativo/gestionale di riferimento in cui FRZ svolge i propri servizi.

Il settore è regolamentato a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed a livello regionale dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dalla legislazione relativa alla riorganizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali.

Tali norme attribuiscono alle Regioni la funzione fondamentale della predisposizione e dell'adozione del "Piano regionale di gestione dei rifiuti", sentiti Province, Comuni e, per i rifiuti urbani, le Autorità d'Ambito, sulla base dei criteri generali stabiliti a livello statale distintamente per i rifiuti urbani e per quelli speciali e secondo le procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il PRGR rappresenta lo strumento con cui le Regioni realizzano la programmazione dell'intero sistema integrato di gestione dei rifiuti e definiscono le necessità impiantistiche ed infrastrutturali necessarie a garantire che esso risulti conforme ai principi di:

- autosufficienza, per cui il ciclo dei rifiuti possa compiersi in tutte le sue fasi, sino al recupero e/o lo smaltimento finale degli stessi;
- prossimità dei centri di raccolta rispetto agli impianti di recupero e/o smaltimento, al fine della riduzione delle movimentazioni dei rifiuti.

A livello regionale vengono, dunque, delineati dal PRGR i criteri localizzativi complessivi che fungono da punto di riferimento per la successiva individuazione a livello provinciale delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Altresì, le Regioni hanno il compito di delimitare, sentite le Province ed i Comuni, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), di dimensioni generalmente superiori a quelle dei singoli Comuni, individuandone le dimensioni adeguate per garantire l'efficienza del sistema di gestione unitaria del ciclo dei rifiuti, nell'osservanza dei due principi sopra descritti, ossia l'autosufficienza e la prossimità dei centri di raccolta agli impianti di recupero e smaltimento.

Altra funzione delle Regioni è quella dell'approvazione dei progetti per la creazione di nuovi impianti o per la modifica di quelli esistenti, e dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, delegando per talune competenze le Province ed i Comuni.

Nell'ambito delle funzioni di controllo, il D.Lgs. 152/2006 individua in capo alle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA e APPA) i soggetti deputati all'accertamento della corretta gestione delle attività autorizzate ed allo svolgimento delle connesse attività ispettive.

Nel contesto così delineato, la gestione ottimale del ciclo dei rifiuti viene riconosciuta a livello di ATO, cui partecipano obbligatoriamente i Comuni rientranti nel relativo perimetro, all'interno del quale l'Autorità d'Ambito, struttura di carattere sovracomunale dotata di personalità giuridica, assume l'esercizio delle competenze in materia che le sono trasferite dai Comuni partecipanti, tra cui quella dell'affidamento del servizio mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero secondo il modello dell'"*in house providing*" ai sensi della normativa in vigore.

Fermo quanto sopra riepilogato, va rilevato come nella Regione Lazio, in cui opera la FRZ, a tutt'oggi non si sia ancora addivenuti alla definizione degli ATO, per cui i Comuni continuano a gestire i servizi in maniera autonoma.

In tale scenario si colloca l'affidamento "*in house*" ricevuto dalla FRZ da parte dei Comuni di Formia e Ventotene, che in ragione di detto regime esercitano sulla Società il controllo analogo, con una "*influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative*" e per i quali la Società effettua il servizio di raccolta, trasporto e avvio a riciclo/recupero e smaltimento dei RSU e assimilabili, nonché il servizio di igiene urbana e spazzamento, con l'onere del conferimento/smaltimento delle diverse tipologie dei rifiuti urbani presso gli impianti dedicati a tali attività, che avviene secondo le modalità che saranno di seguito descritte.

In ogni caso, per tutte le frazioni dei rifiuti differenziati, le attività di smaltimento/trattamento dei rifiuti sono sottoposte a specifiche autorizzazioni, come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le quali gli organi di vigilanza competenti (Provincia, ARPA, Polizia Giudiziaria) svolgono attività di sorveglianza, controllo e accertamento, oltre ad essere sottoposte alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

Rifiuto urbano residuo (indifferenziato)

In merito a questa tipologia di rifiuto, la normativa regionale del Lazio ed il relativo piano di gestione dei rifiuti (approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 18.01.2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24.07.2013) prevedono che la frazione secca residua dei rifiuti urbani (indifferenziato) sia conferita presso specifici impianti autorizzati dalla Regione e secondo tariffe di accesso determinate e/o revisionate annualmente con determinazione dirigenziale del settore del ciclo dei rifiuti.

Per tale servizio, dunque, FRZ si avvale dell'impianto della Centro Servizi Ambientali S.r.l., sito in Castelforte (LT), debitamente autorizzato dalla Regione Lazio; la relativa tariffa di accesso ammonta, attualmente, ad Euro/ton 157,70 oltre ecotassa, benefit ambientale e rivalutazione ISTAT, come stabilita con Determinazione n. G11397 del 23/09/2021 della Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti.

Rifiuto organico

Per tale frazione, che riveste un ruolo primario nell'ambito della raccolta dei rifiuti urbani per la sua intrinseca specificità di rifiuto, trattandosi di una frazione soggetta ad alta putrescenza, si evidenzia la necessaria disponibilità impiantistica, per quantità di impianti e relativa capacità ricettiva, idonea al relativo trattamento/smaltimento.

Va rilevato, tuttavia, che tanto in ambito locale quanto in quello nazionale esiste una carenza strutturale degli impianti di trattamento della frazione organica, così come evidenziata dalla ricognizione compiuta dal Ministero dell'Ambiente, tra l'altro conosciuta ai diversi livelli delle competenti autorità che gestiscono il ciclo dei rifiuti; tale carenza è spesso foriera di rischi emergenziali laddove si palesi la riduzione della capacità ricettiva di trattamento del rifiuto, per fronteggiare i quali si rendono necessari interventi urgenti per la ricerca delle idonee soluzioni impiantistiche alternative, spesso a discapito dei principi di prossimità e di economicità.

La citata carenza impiantistica, infatti, incide notevolmente sulla elevata volatilità delle tariffe di accesso agli impianti stessi, che nella fase attuale comporta una sensibile evoluzione in rialzo dei costi di smaltimento/trattamento del rifiuto.

Imballaggi e altre frazioni differenziate

Per la gestione dei materiali soggetti a recupero quali plastica, carta, vetro, alluminio, acciaio, pile, apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc., la normativa in vigore prevede la possibilità di scelta, per i produttori, tra l'adesione al sistema consortile attraverso la partecipazione al CONAI, l'organizzazione di un sistema autonomo ovvero la creazione di un sistema cauzionale di restituzione.

Per tali attività i Comuni di Formia e Ventotene, aderenti al sistema CONAI, hanno riconosciuto in favore di FRZ la delega per l'adesione alle convenzioni dei diversi Consorzi di filiera per gli imballaggi (COREPLA, COMIECO, COREVE, RILEGNO, CIAL, RICREA, RENOILS, CORIPET); tale criterio è stato seguito anche nei confronti dei Sistemi Collettivi per la raccolta degli altri materiali riciclabili (RAEE, CNDPA, ecc.).

Questi ultimi provvedono direttamente al ritiro dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta dei Rifiuti, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., garantendo, in relazione agli appositi Accordi Quadro, l'intero ciclo di gestione per lo smaltimento/trattamento delle frazioni. Quanto ai Consorzi del sistema CONAI, invece, la FRZ conferisce i materiali provenienti dalla raccolta differenziata ai singoli Consorzi, secondo le modalità previste dalle specifiche convenzioni, per il tramite di impianti di selezione e/o specifici impianti dedicati al relativo trattamento/recupero, individuati di concerto con i

ConSORZI stessi. I Consorzi, a loro volta, riconoscono alla FRZ un corrispettivo legato alla quantità ed alla qualità del materiale conferito; la qualità del rifiuto viene determinata in base ad analisi merceologiche condotte a campione sui materiali in ingresso negli impianti da parte dei Consorzi attraverso società appositamente incaricate.

Posto quanto sopra, fermo il conferimento all'impianto della Centro Servizi Ambientali S.r.l. del rifiuto urbano residuo (indifferenziato) per le motivazioni di cui si è detto, gli attuali impianti autorizzati, destinatari del conferimento delle altre frazioni di rifiuto derivanti dalla raccolta differenziata, sono stati individuati in virtù di procedure ad evidenza pubblica i cui esiti sono stati determinati dalla ponderazione tra la tariffa unitaria offerta e la distanza degli impianti dalla sede aziendale della FRZ, laddove i costi di trasporto dei materiali restano a carico dell'azienda.

5. Il contesto esterno

Passando all'analisi del contesto esterno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, si rappresenta che le attività della FRZ, in virtù del ruolo pervasivo che i soggetti controllanti svolgono nei confronti della stessa, anche in applicazione delle Deliberazioni Comunali sul controllo analogo congiunto, risultano influenzabili dalle relazioni e dalle possibili influenze sia dei committenti stessi sia di altri portatori e rappresentanti di interessi esterni nella loro accezione più ampia.

Per quanto riguarda le influenze dei committenti, la Società pone particolare attenzione alla fase di definizione dei cosiddetti fabbisogni sia in termini di risorse umane sia di beni e servizi, laddove potrebbero essere artificiosamente sopravvalutati per fini clientelari e/o in cambio di promessa di voti, di denaro o altre utilità. Per una analisi più approfondita di tali eventi rischiosi, che riguardano potenzialmente e in ogni caso qualsiasi soggetto esterno portatore di diversi interessi, la mappatura, l'analisi e la valutazione del rischio, nonché per l'individuazione dei macro-processi e dei processi a rischio, si rimanda più in generale al MOG di cui il presente Piano è una Parte.

Per quanto attiene invece alle caratteristiche dell'ambiente nel quale la società opera, con riferimento, in particolare, alle variabili sociali, economiche e criminologiche del territorio che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno, si rimanda ai paragrafi seguenti.

5.1 Lo scenario socio economico nazionale e regionale

Gli evidenti segnali di stagnazione presentati dall'economia italiana alla fine del 2019, in parte mitigati all'inizio 2020 da lievi miglioramenti degli indici relativi alla produzione industriale ed al commercio estero, hanno subito un'accentuazione allorché, con l'avvento dell'emergenza sanitaria generata dal dilagare dell'epidemia di COVID-19, i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal Governo hanno determinato un impatto ancor più profondo sull'economia nazionale, alterando le scelte e le possibilità di produzione, investimento e consumo ed il funzionamento del mercato del lavoro. Inoltre, la rapida diffusione dell'epidemia a livello globale ha drasticamente ridotto gli scambi internazionali e quindi la domanda estera rivolta alle nostre imprese.

Nonostante i lievi segnali di ripresa registratisi nel primo semestre 2021, la risalita dei contagi ed il perdurare di tensioni sulle catene di approvvigionamento che ostacolano la produzione manifatturiera hanno provocato un ulteriore diffuso rallentamento dell'attività economica sul finire dell'anno, che si è

acuito ancor di più all'inizio del 2022 quando ai preesistenti fattori di rischio al ribasso della congiuntura si è aggiunta la crisi geopolitica internazionale che ha innescato un'ulteriore accelerazione dei prezzi nei settori energetici e alimentari, con la caduta della produzione industriale e la flessione delle vendite al dettaglio. Per le famiglie, questo si traduce in una flessione dei consumi associata all'affievolirsi della fase di ripresa del mercato del lavoro.

Come avvenuto nella media nazionale, la già provata economia del Lazio ha subito, nel corso del 2020, pesanti ripercussioni a causa delle misure di distanziamento sociale e della chiusura parziale delle attività che hanno colpito maggiormente le imprese del commercio e della filiera del turismo – che assorbono una quota consistente dell'occupazione regionale – particolarmente penalizzate dalle riduzioni dei flussi turistici nazionali e internazionali. E come quella nazionale, l'attività economica del Lazio ha visto segnali di miglioramento congiunturale nel primo semestre 2021 che si sono affievoliti nella seconda parte dell'anno, ancora a causa del calo delle presenze turistiche, penalizzando i settori del commercio non alimentare, della ristorazione e della ricezione.

A queste dinamiche economiche si associano aspetti legati alle dimensioni sociali riferite al territorio regionale, in cui si registra la crescita del numero di persone a rischio povertà e di esclusione sociale e da cui emergono, più in generale, evidenze che permettono di intercettare dei bisogni della popolazione residente per i quali l'attività della società può concorrere, direttamente o indirettamente, a fornire una risposta concreta, quale potrebbe essere l'offerta di Assistenza e Supporto Amministrativo in materia di produzione di Nuova Imprenditorialità e Sostegno all'occupazione.

In particolare, per quanto riguarda il mercato del lavoro, a fronte di una occupazione totale sempre in crescita dal 2012, nel 2020 si è avuta una riduzione che ha interessato soprattutto il settore dei servizi, non compensata dalla limitata crescita nell'industria e nel settore primario, a svantaggio particolarmente di giovani e donne. A mitigare gli effetti negativi che ne sono derivati in termini di benessere economico dei cittadini e di inclusione sociale, di genere e territoriale, sono intervenute le politiche di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese.

Parallelamente alla congiuntura socio economica generale degli ultimi anni, e senza per questo attribuire di per sé una correlazione tra i fenomeni, si sono evidenziate manifestazioni di illegalità economica, che si traducono anche in reati contro la P.A., in diversi casi correlate alla presenza di forme di criminalità organizzata.

Secondo la relazione semestrale della Dia relativa al primo semestre 2020, la struttura e le modalità d'azione delle organizzazioni malavitose nel Lazio sono eterogenee, ma in gran parte del territorio la loro presenza è forte e pervasiva, accentuata anche dalla contiguità con la Campania che ha indotto alcuni soggetti criminali a “delocalizzare” i propri interessi illeciti in alcune province laziali.

Nelle province di Roma e Latina, infatti, oltre alle presenze di sodalizi criminali autoctoni, emergono proiezioni di organizzazioni calabresi, campane e siciliane, così come la Ciociaria è attenzionata da gruppi camorristici, con una crescente presenza di proiezioni dei sodalizi criminali originari del casertano.

Diversi gli episodi delittuosi perpetrati nel racket delle estorsioni, nell'usura, nel traffico e spaccio degli stupefacenti, oltre che nel settore delle frodi fiscali e della gestione dei rifiuti.

In tale contesto, e per quanto attiene più specificamente il presente Piano, particolare attenzione va prestata al fenomeno della corruzione quale fattispecie delittuosa contro la Pubblica Amministrazione, che da uno specifico report dal titolo “La corruzione in Italia nel triennio 2016-2019”, realizzato da ANAC,

Istat, Dipartimento per le politiche di coesione, Agenzia per la coesione territoriale, Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia, dell'Interno e della Giustizia, risulta interessare la Regione Lazio per il 14,5% degli episodi (al secondo posto dopo la Sicilia), così come al 2° posto (con il 22% degli episodi) risulta essere interessato il settore dei rifiuti, nel quale la FRZ opera.

5.2 Le peculiarità del settore dei rifiuti

Il settore della gestione dei rifiuti, per la sua particolare complessità normativa dovuta alle difficoltà tecniche insite nella relativa disciplina giuridica e organizzativa, derivante dalla varietà e numerosità dei livelli istituzionali e dei soggetti pubblici e privati coinvolti, è stato oggetto – nell'ambito della relazione presentata per il 1° semestre 2019, cui si rimanda per i dovuti approfondimenti – di un apposito focus da parte della DIA, volto all'analisi della intera filiera di gestione del ciclo dei rifiuti ed alla possibile correlazione di essa con l'infiltrazione della criminalità organizzata, e di cui si riporta di seguito un breve sunto.

A partire dal Rapporto sulla criminalità ambientale in Italia presentato già nel mese di dicembre 1994 da Legambiente e dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione con l'Istituto di ricerca Eurispes, dal quale emergeva uno scenario preoccupante sulla illegalità ambientale nel nostro Paese e nel quale venne coniato per la prima volta il termine "ecomafia", la relazione della DIA rileva che *"il crimine ambientale è un fenomeno in preoccupante estensione proprio perché coinvolge, trasversalmente, interessi diversificati. Il prodotto di tali comportamenti illeciti interferisce sull'ambiente e sull'integrità fisica e psichica delle persone, ledendone la qualità della vita, con conseguenti rilevanti costi sociali."*

Secondo gli organi inquirenti, presupposto del fenomeno è l'eccessiva lunghezza della filiera (produzione – assegnazione dei servizi – raccolta – trasporto – trattamento – smaltimento) che vede la contestuale presenza di diversi "attori" – gli enti pubblici che assegnano i servizi di raccolta, i produttori dei rifiuti, gli intermediari, i trasportatori, gli impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti, i laboratori di analisi e gli smaltitori. Cosa che si riflette in una altrettanto eccessiva mobilità spazio-temporale dei rifiuti, dal momento della produzione allo smaltimento finale, dando modo alla criminalità di infiltrarsi nelle maglie della filiera. Accorciare la filiera, dunque, rispondendo al deficit di offerta impiantistica, oltre che una necessità dettata dall'applicazione del Codice Ambientale – ed in particolare dei principi di autosufficienza e prossimità ex art. 182bis del D. Lgs. 152/2006 per far sì che il ciclo dei rifiuti si chiuda in prossimità del luogo di produzione dei rifiuti – diventa una esigenza imprescindibile nella lotta alla criminalità nel settore.

Ulteriori problematiche legate alla carenza di impianti tecnologicamente avanzati per il riciclo dei materiali ed il trattamento del rifiuto organico, quali digestori anaerobici e termovalorizzatori, sono state evidenziate in relazione al fatto che per tali ragioni il conferimento dei rifiuti urbani viene demandato allo smaltimento in discarica, che rappresenta il tipo di impianto di più facile accesso per le organizzazioni criminali, per il basso investimento e l'elevato ritorno economico.

Anche l'ANAC – nell'aggiornamento 2018 al PNA – ha posto specifica attenzione al settore della gestione dei rifiuti per i possibili rischi di eventi corruttivi verificabili all'interno della filiera.

Rinviano alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" per l'esame approfondito dell'intero processo di gestione dei rifiuti, dall'esame dei dati raccolti, le principali criticità rilevate dall'Autorità possono riassumersi:

- a) nelle dimensioni eccessivamente ridotte di taluni ATO, laddove gli stessi non siano stati costituiti solo formalmente, ovvero non costituiti. In tali casi, la frammentarietà delle delimitazioni

- territoriali ovvero la mancanza di operatività degli ATO si riflette nel frazionamento degli affidamenti, a scapito della unitarietà della gestione del ciclo dei rifiuti perseguita dalla legge;
- b) nella mancanza di definizione dell'ente di governo dell'ATO ovvero, seppur definito, nella sua mancanza di operatività, per cui i Comuni conservano posizioni rilevanti nel sistema di gestione dei rifiuti;
 - c) nella titolarità dell'affidamento del servizio in capo ai Comuni laddove non sia stato definito l'ente di governo dell'ATO ovvero questo non sia operativo.
 - d) nella possibile incompletezza e/o nella indeterminatezza dei contenuti dei contratti di servizio posti a disciplina degli affidamenti "in house", il che potrebbe condurre ad una *"perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità del servizio reso, nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF)"*.

A tale analisi si aggiunge il Dossier Ecomafia 2021 realizzato da Legambiente in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, riportante i dati delle illegalità ambientali e nel quale il Lazio, regione di riferimento della FRZ, sale per la prima volta in 4ª posizione tra le Regioni con il più alto numero di reati ai danni dell'ambiente, dopo Campania, Sicilia e Puglia che, insieme alla Calabria (superata dal Lazio) sono le regioni a tradizionale presenza mafiosa. Ed è proprio nel ciclo dei rifiuti e dello smaltimento illecito, dove la corruzione è lo strumento più efficace e diabolico per agevolare la commissione dei reati ambientali, che si registrano i dati peggiori, sulla base dei quali il Lazio si piazza in seconda posizione dopo la Campania (era al terzo posto nell'edizione 2020 del dossier).

Tra le province continua quella di Roma ed essere tra le peggiori sui rifiuti, e se lo scorso anno era la terza peggior provincia, quest'anno sale al 2° posto assoluto con 418 reati; al 10° c'è quella di Latina con 114 illeciti, poi 69 a Viterbo, 62 a Frosinone e 39 a Rieti. Sul ciclo dei rifiuti, nella speciale classifica tra le Regioni per numero di incendi negli impianti di trattamento tra il 2013 e il 2020, la nostra Regione è al 4° posto assoluto con 128 impianti incendiati, il 9,9% del totale nazionale.

Sul lato della repressione operata da Forze dell'Ordine e magistratura, aumentano le persone denunciate, le ordinanze di custodia cautelare e i sequestri. Nel 2020 la quantità di rifiuti sequestrati, in particolare Raee e plastica, è cresciuta del 225% rispetto al 2019. Prima la Campania con 2.054 reati, il Lazio al secondo posto (736 reati) supera la Puglia (678).

Nei primi otto mesi e mezzo del 2021 le indagini di magistratura e forze dell'ordine sono state 292: in Calabria (66), Campania (65), Lazio (44), Lombardia (40) e Puglia (32).

6. Il contesto interno


Quanto al contesto interno, la cui analisi è necessaria ai fini della comprensione del sistema delle responsabilità e del livello di complessità della struttura della FRZ, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 190/2012, si riporta di seguito l'illustrazione della struttura organizzativa e dell'organigramma aziendale.

6.1 L'organizzazione aziendale

Nell'organizzazione di FRZ si è privilegiato il cosiddetto sistema di governance tradizionale, con l'adozione della seguente ripartizione organica, che ha subito una modifica importante allorché l'Assemblea dei Soci del 22 luglio 2021 ha deliberato in merito alla eliminazione della figura del Direttore Generale:

- A. Assemblea;
- B. Amministratore Unico: Dott. Michele Bernardini;
- C. Collegio Sindacale: Dott. Francesco Mercurio Presidente, Dott. Paolo Pognani Sindaco effettivo, Dott.ssa Graziella Capodiferro Sindaco effettivo, Dott. Pasquale Virgilio Sindaco supplente, Dott. Enzo Tuccinardi Sindaco supplente;
- D. Organismo di Vigilanza: Prof. Giuseppe Russo.

Dal punto di vista dell’assetto organizzativo interno, la medesima Assemblea dei soci deliberava in merito alla redistribuzione delle funzioni che erano del Direttore Generale all’interno dell’Organigramma aziendale, che si articola secondo una struttura composta da due settori – tecnico e amministrativo – retti ciascuno da un Responsabile, come di seguito rappresentato:



Ad oggi, dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del 04 gennaio 2022 del piano dei fabbisogni del personale e dei documenti ad esso collegati, ivi compreso il nuovo Organigramma aziendale, non sono ancora state definite le procedure per l’assegnazione delle funzioni di cui trattasi che, pertanto, rimangono in capo all’Amministratore Unico.

SEZIONE II – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

7. La gestione del rischio

L'analisi del fenomeno corruttivo negli ultimi anni, nel nostro Paese, ha determinato la necessità di avviare un'energica politica di prevenzione, adeguamento e rafforzamento dei mezzi di repressione che siano coerenti con il mutato contesto sociale e criminale. Il fenomeno, infatti, si manifesta non più in forma episodica e occasionale, ma quale realtà sistemica e di larga diffusione che si presenta di frequente come fattispecie a carattere non più solo duale, connotandosi per il coinvolgimento di soggetti ulteriori, destinati a svolgere funzioni di intermediazione e di filtro. Quanto al contenuto del patto corruttivo, si evidenzia come il pubblico agente corrotto si impegna non già ad adottare un atto del proprio ufficio, quanto piuttosto a far valere il suo peso istituzionale su un altro pubblico agente, competente all'emanazione dell'atto cui è interessato il corruttore, esercitando un'attività di influenza. Le nuove caratteristiche assunte dal fenomeno hanno determinato l'elaborazione di una politica di contrasto di tipo integrato che passa attraverso:

- *il rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo;*
- *l'introduzione nell'ordinamento (o il potenziamento laddove già esistenti) di strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione;*
- *la promozione di una diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole.*

Sui tre piani di azione sopra indicati è intervenuta la citata Legge 190/2012, che, se certo non può dirsi risolutiva per la lotta alla corruzione, rappresenta un passo in avanti rispetto ai gravi ritardi del passato. La predetta legge introduce una serie di *barriere interne* all'Amministrazione volte ad arginare il fenomeno corruttivo e, in particolare, prevede:

- *l'obbligatoria adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, dei piani di prevenzione del fenomeno corruttivo, ispirati a modelli di risk management, di cui la legge si preoccupa di fissare il contenuto minimo (es. rotazione degli incarichi di responsabilità nelle aree a rischio);*
- *la delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi di responsabilità in presenza di situazioni di conflitti di interesse o di sentenze di condanna anche non passate in giudicato per reati contro la P.A. (esercitata con D. Lgs. n. 39/2013);*
- *la delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (esercitata con D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235);*
- *il rafforzamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con la sanzionabilità della relativa violazione in termini di responsabilità disciplinare;*
- *la fissazione di elevati livelli di trasparenza, con delega al Governo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (esercitata con il D. Lgs. n. 33/2013);*
- *la tutela del cd. Whistleblower, con la previsione del divieto di comminare sanzioni di tipo discriminatorio, in qualche modo correlate alla denuncia di condotte illecite, di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.*

In questo quadro normativo l'ANAC ha varato il Piano Nazionale Anticorruzione, quale primo livello nazionale di misure anticorruzione; al secondo livello decentrato ogni P.A. definisce il proprio PTPCT con l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione ed individuazione degli interventi organizzativi volti a prevenirli. In tale contesto, il presente PTPCT costituisce il principale strumento adottato per

favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione della Società, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Sebbene nel corso dell'analisi del rischio siano stati considerati tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione, date le attività svolte dalla società, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle tipologie di reato evidenziate nella Figura 1.




Figura 1: Le principali tipologie di reato che il PTPCT intende prevenire

Per quanto riguarda tutte le altre tipologie di reato, avendo la Società adottato il MOG ai sensi del D.L.gs. n. 231/2001 integrato ex L. 190/2012 e decreti collegati, di cui il presente Piano è una Parte - fermo restando la specificità dei reati presupposto e dei reati corruttivi - si riporta nella Tabella sintetica riepilogativa dei reati ex D. Lgs. 231/2001, L. 190/2012 e decreti collegati (Allegato 1 al MOG), con evidenziate le sanzioni pecuniarie e interdittive.

7.1 Le aree di rischio

Tra gli obiettivi del presente Piano, vi è senza dubbio l'identificazione e la mappatura delle attività e/o dei processi aziendali maggiormente esposti al rischio di corruzione, seguita dalla individuazione delle misure atte alla riduzione della probabilità che gli eventi corruttivi possano verificarsi.

Aree particolarmente soggette al rischio di corruzione sono state individuate a livello generale già dall'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 e riprodotte nell'allegato 2 dell'aggiornamento 2015 al PNA; a queste si aggiungono aree ulteriori specificamente connesse alle attività della FRZ individuate nell'ambito dell'attività svolta dal RPCT, unitamente agli altri soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione, e dunque nella elaborazione del Piano e della sua successiva applicazione, con particolare riguardo all'Amministratore Unico, ed ai Responsabili dell'area tecnica e dei servizi.

Le aree così identificate possono riassumersi in:

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

- Definizione dei fabbisogni;
- Affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- Affidamenti di incarichi di consulenza;
- Gestione del personale;
- Gestione dei flussi informativi e dei dati;
- Gestione dei rapporti con l'utenza;
- Funzionamento degli organi collegiali;
- Formazione delle determinazioni dell'AU.

7.2 La mappatura dei processi e la valutazione del rischio

Per ciascuna area di quelle sopra elencate, dunque, si è provveduto dapprima alla individuazione dei singoli processi/attività esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi, evidenziando per ciascuno di essi i potenziali eventi di corruzione e le strutture coinvolte, e successivamente alla valutazione del livello di esposizione al rischio di ciascuno.

Il rischio è stato classificato in n. 3 categorie, basso, medio e alto, a seconda della probabilità del verificarsi delle situazioni potenzialmente rischiose e della rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l'altro, delle attività connotate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa.

La classificazione è avvenuta assegnando un punteggio a ciascuna categoria sulla base della probabilità di accadimento dell'evento rischioso e dell'impatto economico, organizzativo e di immagine che ne potrebbe scaturire.

Si elencano nella tabella che segue i risultati dell'attività compiuta:

Area di rischio	Processi sottoposti alla valutazione del rischio	Ponderazione del rischio	Valutazione del rischio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Basso
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Medio
Pianificazione economica	Definizione dei fabbisogni	Quantificazione dolosamente errata delle necessità di acquisto	Alto
Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Affidamenti mediante procedure aperte o ristrette di lavori, servizi e forniture	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità degli affidamenti	Basso
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti	
		Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara	
		Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare	
	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante		
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità degli affidamenti	Medio
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti	
		Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante	

Affidamenti di incarichi professionali	Affidamenti di incarichi di consulenza	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità degli affidamenti	Medio
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti	
Gestione del personale	Assunzioni di personale	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità delle selezioni	Medio
		Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara	
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità	
	Progressioni interne di carriera	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità delle selezioni	Medio
		Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara	
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità	
	Incentivi economici al personale	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità dell'assegnazione degli obiettivi	Medio
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità	
		Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penalità	
Gestione dei flussi informativi e dei dati	Gestione del protocollo	Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti	Basso
	Gestione dell'archivio	Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti	Basso
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti	Basso
Gestione dei rapporti con l'utenza	Rapporti degli operatori con l'utenza in ingresso al CCR	Accordi collusivi	Alto
	Rapporti degli operatori con l'utenza in occasione delle attività di raccolta porta a porta	Accordi collusivi	Alto
Funzionamento degli organi collegiali	Funzionamento degli organi collegiali	Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Basso
		Motivazione generica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti	
Formazione di determinazioni	Formazione delle determinazioni dell'AU	Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Basso
		Motivazione generica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti	

La predetta analisi dei rischi è parte della più ampia analisi dei rischi aziendali contenuta nel MOG. A tal proposito si rinvia agli Allegati 4bis 1; 4bis 2; 4bis 3; 4bis 4; 4bis 5; 4bis 6; 4bis 7 e 4bis 8.

7.3 Le misure specifiche per il trattamento dei rischi

In funzione dell'analisi effettuata, e la conseguente identificazione e valutazione dei rischi di corruzione che coinvolgono la struttura della FRZ, si ritiene di confermare le misure "specifiche" già individuate in passato per il trattamento dei rischi di livello medio/alto, ritenendo sufficienti per quelli di livello basso il rispetto delle procedure e la corretta applicazione dei sistemi di controllo interni, quali l'informatizzazione delle procedure per la protocollazione e l'archiviazione dei documenti nonché per la raccolta di segnalazioni da parte degli utenti del servizio nell'area della gestione dei flussi informativi e dei dati e l'attenzione posta dagli Organi collegiali e dall'AU ai presupposti ed ai requisiti nell'adozione dei relativi atti.

Le misure "specifiche" da adottare nel triennio 2022/2024 sono quelle elencate nella tabella che segue:

Processi sottoposti alla valutazione del rischio	Livello di rischio	Misure specifiche da adottare per la riduzione del rischio
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Medio	Rispetto delle procedure poste a monte della gestione ordinaria della spesa, tali per cui questa risponda alle previsioni contenute nei documenti di pianificazione aziendale e derivi da corrette procedure di scelta del contraente. Le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni, che in questo contesto possono assumere rilevanza, devono essere adeguatamente motivate dai competenti uffici.
Pianificazione economica	Alto	Rispetto delle procedure poste a monte della definizione dei fabbisogni, tali per cui questa risponda alle reali necessità aziendali.
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture	Medio	Rispetto della normativa vigente in materia e della procedura prevista dal Regolamento interno per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture nei casi previsti dalla legge; frazionamento delle funzioni; intensificazione delle attività di formazione rivolta alle funzioni organizzative coinvolte nelle procedure di acquisto.
Affidamenti di incarichi professionali	Medio	Continuità nell'applicazione di parametri oggettivi nella scelta dei professionisti/consulenti e costante aggiornamento degli elenchi - resi pubblici - degli incarichi conferiti.
Assunzioni di personale	Medio	Definizione di criteri di selezione delle Commissioni di valutazione tali da garantirne l'imparzialità e l'estraneità alle procedure.
Progressioni interne di carriera	Medio	Definizione oggettiva dei contenuti dei bandi di progressione e delle fasi di esecuzione delle procedure di progressione, assicurando a tutte la massima trasparenza.
Incentivi economici al personale	Medio	Rigidità e non derogabilità dei principi di attribuzione di incentivi di natura economica al personale. Definizione di criteri oggettivi e trasparenti di assegnazione individuale sulla base degli obiettivi aziendali, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali interessate.
Rapporti degli operatori con l'utenza in ingresso al CCR	Alto	Formazione di tutti i dipendenti addetti ai servizi che prevedono contatti con l'utenza, rivolta all'approfondimento della conoscenza dei codici di comportamento interni e del PTPCT; attività di vigilanza e controllo svolta anche mediante l'ausilio del sistema di sorveglianza installato presso la sede aziendale.
Rapporti degli operatori con l'utenza in occasione delle attività di raccolta porta a porta	Alto	Formazione di tutti i dipendenti addetti ai servizi che prevedono contatti con l'utenza, rivolta all'approfondimento della conoscenza dei codici di comportamento interni e del PTPCT; attività di vigilanza e controllo svolta anche mediante l'ausilio del sistema di rilevazione satellitare installato sugli automezzi aziendali per la tracciatura dei percorsi.

Le predette misure sono una parte delle più ampie misure contenute nel MOG. A tal proposito si rinvia agli Allegati 4bis 1; 4bis 2; 4bis 3; 4bis 4; 4bis 5; 4bis 6; 4bis 7 e 4bis 8.

7.4 Le misure generiche per il trattamento dei rischi

Alle misure "specifiche" adottate da FRZ per il trattamento dei rischi di corruzione rilevati, si aggiungono le misure "generiche" indicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione negli aggiornamenti del PNA e che si riportano di seguito.

7.4.1 La trasparenza

Per quanto attiene la trasparenza si fa rinvio, per gli aspetti contenutistici, a quanto previsto nella Sezione III del presente Piano.

7.4.2 I Codici di comportamento

I codici di comportamento rappresentano uno strumento fondamentale nella regolamentazione della condotta dei dipendenti pubblici ai fini della prevenzione della corruzione.

L'attuale Codice di Comportamento di riferimento per i dipendenti della FRZ è quello di cui all'Allegato 2.1 del MOG.

7.4.3 La tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (Whistleblower)

Il *whistleblowing*, o segnalazione di un presunto illecito, è il sistema di prevenzione della corruzione introdotto dall'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 da attuarsi mediante la tutela del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che *“fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*. Principio che è stato recepito nell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 come da ultimo modificato dalla L. 179/2017, che ha fatto proprie, rendendole più concrete ed effettive, le indicazioni delle *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”* adottate con deliberazione ANAC n. 6 del 28/4/2015.

Viene così stabilito, a tutela del segnalante, il divieto di qualsiasi provvedimento dal quale possano derivare direttamente o indirettamente effetti negativi sul rapporto e sulle condizioni di lavoro (con espresso riferimento a licenziamento, trasferimento, demansionamento ed applicazione di sanzioni), comminandone la nullità, nonché la reintegrazione del lavoratore eventualmente licenziato a motivo della segnalazione.

Quale ulteriore elemento rafforzativo della tutela accordata, la legge aggiunge che spetta all'amministrazione dimostrare che la misura discriminatoria o ritorsiva eventualmente adottata nei confronti del segnalante è stata motivata da ragioni estranee alla segnalazione.

Tali tutele non potranno naturalmente attuarsi nel caso sia accertata (anche con sentenza di primo grado) una responsabilità penale del segnalante per calunnia o diffamazione o civile per dolo o colpa grave.

Infine, in relazione all'ambito applicativo, sempre sulla scorta delle indicazioni delle citate linee guida dell'ANAC, vengono espressamente ricompresi nell'ambito della tutela anche i dipendenti degli enti sottoposti a controllo pubblico, nonché i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici della pubblica amministrazione.

Oltre alla tutela, la legge 179 del 2017 disciplina anche gli aspetti relativi alla segnalazione stessa. Ferma restando la fondamentale premessa secondo cui l'identità del segnalante non può essere rivelata, la citata legge indica:

- *i soggetti ai quali la segnalazione può essere effettuata (Responsabile prevenzione della corruzione, ANAC, Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile);*
- *le modalità con la quale la segnalazione deve essere effettuata: informatica e con il ricorso a strumenti di crittografia, demandandone il dettaglio ad apposite istruzioni operative dell'ANAC.*

Le comunicazioni e le segnalazioni all'ANAC sono presentate, di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Responsabile del procedimento sanzionatorio, esamina le comunicazioni e le segnalazioni e attribuisce alle stesse l'ordine di priorità di cui all'articolo 5 del Regolamento, può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria. Il procedimento si conclude con un provvedimento di archiviazione o di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fra il minimo ed il massimo edittale.

La FRZ ha attivato una procedura per la segnalazione di eventuali illegittimità al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in forma telematica e riservata. La segnalazione si effettua compilando l'apposito modulo reperibile presso il sito internet sezione "Società Trasparente – Altri contenuti – corruzione" e inviandolo all'indirizzo di posta elettronica: anticorruzione.frz@pec.it.

Per rendere il più agevole possibile la procedura di segnalazione, FRZ ha altresì previsto una ulteriore modalità consistente nell'apposizione presso la sede aziendale di una "cassetta delle segnalazioni e suggerimenti" a disposizione di tutto il personale, nella quale inserire qualsivoglia comunicazione in forma cartacea. Compito di controllare la ricezione di eventuali segnalazioni nella cassetta è del RPCT.

Per ogni segnalazione ricevuta il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è di norma impegnato a svolgere una adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato, nell'osservanza di quanto disposto dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'ANAC ("Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)") e dalle successive modifiche apportate all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 dalla Legge 179/2017.

7.4.4 Il sistema delle sanzioni

Come indicato nella delibera ANAC n. 66/2013, ciascun Ente, in regime di autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, provvede a disciplinare con proprio codice e/o regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità ad alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981, oltre che al CCNL di riferimento. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).

Con l'adozione del MOG, la FRZ ha proceduto anche all'approvazione del nuovo codice etico, di comportamento e sanzionatorio di cui all'Allegato 2.1.

7.4.5 La formazione del personale

La formazione continua del personale dipendente finalizzata alla diffusione, a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale, dell'informazione e della conoscenza sulle tematiche connesse alla prevenzione dei rischi di corruzione, rappresenta la misura cardine per la diffusione ed il consolidamento della cultura della legalità.

Negli ultimi anni il diffondersi della pandemia da Covid-19 ha fatto ritenere opportuno evitare incontri di formazione collettiva rivolti all'intera platea del personale dipendente di FRZ, per cui la formazione sul tema si è limitata alla diffusione in forma cartacea del PTPCT e dei documenti collegati, nonché ad eventi specifici in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture diretti al personale operante negli uffici tecnico-amministrativi che, per la funzione ricoperta e la natura delle attività svolte, può essere coinvolto in situazioni di rischio riguardanti le aree citate.

Per gli anni a venire, dunque, si auspica la ripresa di momenti formativi rivolti all'intera platea del personale che opera per la FRZ, per l'approfondimento delle tematiche insite nel PTPCT e nei codici di comportamento interni.

7.4.6 La rotazione degli incarichi

La rotazione del personale è prevista in modo espresso dalla legge n. 190 del 2012 come misura anticorruzione, cui l'ANAC dedica un particolare approfondimento alla materia distinguendo fra la rotazione ordinaria prevista dalla legge 190/2012 e la rotazione straordinaria prevista dall'articolo 16, co. 1, lett. 1-quater del d.lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi. La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo dipendente tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

I limiti oggettivi della misura sono rappresentati dall'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Nel caso in cui non sia possibile adottare la misura, ad esempio, per carenza di personale o per professionalità con elevato contenuto tecnico, le amministrazioni e gli enti sono tenuti ad operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi. I limiti soggettivi sono rappresentati principalmente dai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura e dai diritti sindacali.

A causa delle ridotte dimensioni della propria struttura organizzativa e, soprattutto, data l'indisponibilità di personale dotato delle competenze necessarie, FRZ non può garantire l'adozione delle misure di rotazione del personale nelle posizioni di vertice ed in quelle di responsabile di settore (tecnico e amministrativo) che sono dotate di competenze specifiche tali da non rendere ipotizzabile l'assegnazione ad altro ruolo, né tantomeno esistono in azienda altre risorse con competenze analoghe agli attuali responsabili.

Tuttavia, nell'assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità, la Società ha previsto procedure tali da assicurare la c.d. "segregazione delle funzioni", con una dissociazione delle fasi procedurali tra più soggetti, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo di rotazione in caso di riscontro di anomalie e/o immotivato rispetto del presente piano.

7.4.7 Il conflitto di interessi

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti di FRZ devono, nei loro rapporti esterni ed interni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, curare gli interessi della Società rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. Il Responsabile del procedimento, i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale ed i dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono, in caso di conflitto di interessi, astenersi dall'attività, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale. Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per la Società.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al responsabile di settore presso cui viene svolta l'attività. Tutte le segnalazioni dovranno essere trasmesse, in copia, anche al RPCT. È ugualmente necessario che, in sede della comunicazione da rendersi da parte dei dipendenti nei casi di svolgimento di incarichi extra istituzionali, sia verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Nell'ambito di ciascun settore dovranno essere monitorati i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati ad affidamenti verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti della Società (art.1, comma 9, lett. e), Legge n. 190/2012).

Con l'approvazione del MOG, è stato introdotto l'obbligo, al momento dell'assunzione o del conferimento dell'incarico/nomina di Commissioni, del rilascio da parte dei dipendenti compresi i responsabili, della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (capo I, titolo II, libro secondo del codice penale), di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ricognitiva degli incarichi in essere a carico della finanza pubblica/regionale ex art. 3, comma 2 D.P.C.M. 23 marzo 2012. Ciò consente una maggiore efficace regolazione/controllo/monitoraggio dei casi di conflitto di interesse come previsto dalla L.190/2012, D.Lgs. 39/2013 e l'introduzione della previsione dell'obbligo di astensione nei casi di conflitto ex art. 6 bis, della L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013.

7.4.8 Inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al RPCT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, cui spetta, inoltre, la contestazione di eventuali situazioni di inconferibilità e incompatibilità e la relativa segnalazione all'ANAC.

Al RPCT vengono tempestivamente trasmessi, per conoscenza, dagli uffici competenti, tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi di responsabilità e non, comunque denominati, con la contestuale trasmissione delle relative dichiarazioni presentate dagli interessati sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013; allo stesso, inoltre, vengono tempestivamente trasmesse le medesime dichiarazioni rese annualmente. Le dichiarazioni rese dagli interessati ex D.P.R. 445/2000 dovranno essere acquisite dalla struttura competente in ordine al procedimento di nomina o di affidamento di incarico, la quale provvederà, nella fase istruttoria, alla verifica della completezza ed al controllo delle dichiarazioni ricevute e, una volta effettuati i dovuti riscontri, a trasmetterle, unitamente ad una dichiarazione di regolarità della procedura che contenga anche l'esito delle verifiche effettuate, al RPCT, di modo che possa esercitare le funzioni di vigilanza che gli competono. Il provvedimento di nomina o quello di conferimento dell'incarico dovrà dare puntuale indicazione, nelle premesse del provvedimento, dell'attività di verifica svolta, dalla suddetta struttura competente per il procedimento, delle possibili cause di inconferibilità e incompatibilità. Il RPCT ha il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui venga a conoscenza, nonché quello di segnalare all'Organo Amministrativo ovvero, qualora lo stesso risulti coinvolto, all'Assemblea dei Soci, i casi di possibile violazione delle disposizioni in materia ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso. Il RPCT può chiedere agli uffici competenti ogni notizia o informazione o documentazione utile ad accertare l'effettiva sussistenza di eventuali casi di inconferibilità o di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013, di cui sia venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza.

La FRZ adotta misure organizzative che assicurano che:

- *l'atto di attribuzione o negli interpelli l'incarico sono subordinati al rilascio della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'interessato, quale condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico;*
- *negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento ed alla compatibilità dell'incarico;*
- *i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico, con impegno ad immediata informazione dell'Organo Amministrativo della società per il caso di sopraggiungere di cause di inconferibilità e incompatibilità in pendenza dell'incarico;*
- *sia svolta un'attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'esistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità.*

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Le cause di incompatibilità possono essere rimosse in ogni momento mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi ritenuti incompatibili dalle norme vigenti.

Stante l'attuale struttura organizzativa della FRZ, il tema delle inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali riguarda la sola figura dell'AU, la cui nomina avviene statutariamente da parte dell'Assemblea dei Soci, per cui alla stessa compete lo svolgimento delle opportune verifiche, alle quali fa seguito l'attività di vigilanza compiuta dal RPCT di FRZ in collaborazione con l'OdV.

7.4.9 Lo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

Il cumulo in capo ad un medesimo dipendente di incarichi conferiti dalla Società può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del responsabile stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Le misure da porre in essere su tali attività, sono contemplate nell'ambito del MOG, cui si rimanda.

7.4.10 Incompatibilità dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (pantouflage)

La Legge n. 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno della società per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. La disposizione stabilisce che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai*

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

La norma è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’ANAC, nell’Aggiornamento 2018 al PNA, in seguito al sorgere di dubbi interpretativi sotto diversi profili, di seguito elencati.

- **Ambito di applicazione**

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. L’ANAC ha evidenziato che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015). L’Autorità evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, laddove l’ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito. L’art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell’applicazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico e l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell’istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo.

Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all’art. 21 cit., si sottolinea che il divieto di pantouflage è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato).

- **Esercizio dei poteri autoritativi e negoziali**

L’Autorità ha precisato che rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i Responsabili, i funzionari che svolgono incarichi di responsabilità, ad esempio ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015). Si ritiene inoltre che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso l’elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).

Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

- **Soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione**

L'Autorità ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.

- **Sanzioni**

La formulazione delle disposizioni riguardanti il regime sanzionatorio ha sollevato molti dubbi interpretativi, in quanto non sono chiaramente identificati l'organo o l'autorità competente a garantire l'esecuzione degli effetti sanzionatori, tenendo conto anche della difficoltà per l'amministrazione di verificare il comportamento di un dipendente cessato dal servizio. Rimane anche problematico l'aspetto riguardante l'individuazione del soggetto cui spetta assumere la decisione finale sulla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e sulla preclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, con conseguenti ripercussioni anche sulla decorrenza certa degli effetti sanzionatori.

Al fine di rendere pienamente efficace la disciplina sul pantouflage, l'Autorità si riserva di presentare un eventuale atto di segnalazione al Governo e Parlamento.

Infine, l'Autorità suggerisce di prevedere nei PTPC, quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Al fine di adottare le misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, la **FRZ** garantisce che:

- a) nelle varie forme di selezione del personale per figure quali i responsabili di settore venga inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) venga svolta, in merito, una specifica attività di vigilanza a campione demandata al RPCT.

7.4.11 La formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi di responsabilità in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 190 del 2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi; essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; far parte delle commissioni per la scelta del contraente e per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere. Con la nuova normativa sono state, altresì, introdotte misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La

norma in particolare prevede:

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”.

A tal fine il dipendente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui attestare l'assenza di condanne penali relative ai reati previsti nel Capo I, Titolo II del Libro II del Codice penale.

Per ciò che concerne la nomina delle Commissioni per l'affidamento di servizi/forniture/lavori, i commissari/componenti sono obbligati al rilascio di dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 attestanti:

- a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;*
- b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»;*
- c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni;*
- d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi»;*
- e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;*
- f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara;*
- g) l'assenza di condanne penali relative ai reati previsti nel Capo I, Titolo II del Libro II del Codice penale.*

Per le misure da porre in essere su tali attività, si fa rinvio al MOG Parte Speciale - Allegato n. 2 Sezione 1 e 2 Codice Etico e di Comportamento.

7.4.12 L'affidamento di lavori, servizi e forniture

Nelle procedure di affidamento poste in essere, la Società si attiene scrupolosamente alle disposizioni normative ed alla disciplina posta dall'apposito regolamento interno. In particolare:

- *pianificazione annuale degli affidamenti al fine di evitare il ricorso agli affidamenti d'urgenza;*
- *rispetto del divieto di frazionamento;*
- *limitazione degli affidamenti diretti ai soli casi previsti dalla normativa;*
- *monitoraggio delle scadenze contrattuali per evitare il ricorso a proroghe e rinnovi non previsti dalla normativa se non in casi del tutto eccezionali e adeguatamente motivati;*
- *rispetto del principio della rotazione;*

- *scrupolosa verifica della congruità dei prezzi di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico (Consip);*
- *scrupolosa vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, in modo da poter formulare ogni contestazione nei casi di inadempienze e poter richiedere l'applicazione di penali o l'eventuale risoluzione del contratto.*

Per quanto concerne in generale i processi di affidamento, in coerenza con le indicazioni a tal proposito contenute nell'aggiornamento del PNA, si evidenzia, in relazione alle diverse fasi che li caratterizzano, l'importanza, tra gli altri, dei seguenti adempimenti.

a) La programmazione

Nella fase della programmazione relativa agli acquisti di beni e servizi e all'affidamento di lavori - partendo dal monitoraggio, a cura del competente RUP, della scadenza dei contratti di appalto in essere al fine di evitare il ricorso a proroghe o al rinnovo degli stessi - dovrà essere prestata "particolare attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni", in modo da evitare l'insorgenza di urgenze.

b) La progettazione

Nella fase di progettazione rientrano, in particolare, i sottoprocessi relativi all'analisi di mercato (propedeutica anche per l'individuazione dei contenuti tecnici e la predisposizione del capitolato e dei documenti di gara), alla nomina del R.U.P., alla determinazione a contrarre (con l'individuazione, tra l'altro, della procedura di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso - e dei criteri per l'attribuzione del punteggio), alla determinazione dell'importo contrattuale, alla definizione dei requisiti per la partecipazione alla gara e all'approvazione dello schema di contratto. Tra le diverse misure ritenute necessarie per gestire i suddetti sottoprocessi a rischio, si evidenziano, tra le altre, quella del rispetto del divieto di frazionamento dell'importo contrattuale, nonché l'utilizzazione di modelli contrattuali e provvedimentali. Con specifico riferimento alle acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le pubbliche amministrazioni diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato *"sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...."*. Pertanto, nell'eventualità di acquisizione di beni e servizi per un importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario che non possa avvenire tramite i menzionati mercati elettronici o sistemi telematici, il relativo provvedimento dovrà puntualmente dar conto dei motivi che hanno impedito di seguire tale procedura.

c) La selezione del contraente

Alla fase di selezione del contraente sono ascrivibili i sottoprocessi relativi alla pubblicazione del bando, alla fissazione del termine per la presentazione delle offerte, al trattamento e alla custodia dei documenti attinenti la gara, alla nomina della commissione di gara, alla verifica dei requisiti di partecipazione, alla gestione delle sedute di gara, alla valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie, all'aggiudicazione provvisoria, all'eventuale annullamento o revoca della gara. Tra le misure da adottare, per quanto concerne le procedure negoziate, si evidenzia la necessità del più scrupoloso rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, evitando in tal modo anche il consolidamento di rapporti solo con alcuni di essi.

d) La verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Alla fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto attengono, in particolare, la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario, l'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti e le esclusioni, la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

e) L'esecuzione del contratto

Ai fini dei rischi corruttivi, nella fase di esecuzione del contratto, rilevano particolarmente le eventuali modifiche del contratto originario, l'autorizzazione dell'affidamento in subappalto o in cottimo, l'ammissione delle varianti, la verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), la verifica della corretta esecuzione dei contratti e i conseguenti pagamenti. In particolare, attraverso la scrupolosa vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, potrà essere possibile la formulazione di contestazioni in caso di inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario, così da poter procedere all'applicazione delle penali o alla richiesta della risoluzione in danno del contratto.

f) La rendicontazione del contratto

La fase di rendicontazione del contratto comporta la verifica, da parte del collaudatore ovvero del responsabile del procedimento, della conformità o regolare esecuzione dell'opera o della prestazione.

7.4.13 Le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha adottato, il 18 settembre 2013, un "vademecum", rivolto alle stazioni appaltanti, per identificare e segnalare all'Autorità stessa eventuali anomalie comportamentali che possano costituire indizio della presenza di fenomeni anticoncorrenziali ed illeciti.

Il *vademecum* pone l'accento sul fatto che gli accordi anticoncorrenziali aventi ad oggetto gare per l'assegnazione di appalti pubblici, oltre a rappresentare delle infrazioni alle regole della concorrenza, comportano una lievitazione dei costi per lavori o forniture, e comportano quindi un danno diretto per l'intera collettività. Anche per tale motivo, le intese anticoncorrenziali in gara sono assoggettate non solo a sanzioni amministrative nei confronti delle imprese ma anche a sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche. Secondo l'Autorità, i fenomeni anticoncorrenziali si presentano soprattutto in particolari contesti di mercato caratterizzati da:

- a) *pochi concorrenti;*
- b) *concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione;*
- c) *prodotti omogenei;*
- d) *perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese;*
- e) *appalto ripartito in più lotti dal valore economico simile.*

Inoltre, le manifestazioni di comportamenti anticoncorrenziali possono assumere le seguenti fattispecie:

a) Il boicottaggio della gara

Si caratterizza per la mancata presentazione di offerte da parte di una o più imprese al fine di prolungare il contratto con il fornitore abituale o di far ripartire pro quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate al contratto. Le principali manifestazioni che potrebbero essere indizio di questa strategia

sono le seguenti:

- 1) *nessuna offerta presentata;*
- 2) *presentazione di un'unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente per procedere all'assegnazione dell'appalto (quando la stazione appaltante stabilisce un numero minimo per la regolarità della gara);*
- 3) *presentazione di offerte tutte caratterizzate dal medesimo importo (soprattutto quando le procedure di gara fissate dalla stazione appaltante prevedono in queste circostanze l'annullamento della gara o la ripartizione dell'appalto pro quota).*

b) Le offerte di comodo

Rappresentano una pratica particolarmente diffusa di turbativa d'asta, finalizzata a conferire un'apparente regolarità concorrenziale alla gara e a celarne l'innalzamento dei prezzi di aggiudicazione (es. offerte presentate dalle imprese non aggiudicatrici, che si caratterizzano per importi palesemente troppo elevati, ovvero offerte contenenti condizioni particolari e quindi inaccettabili per la stazione appaltante, così da determinarne l'esclusione.

Una sequenza di gare in cui risulti aggiudicataria sempre la stessa impresa può poi destare il sospetto che i concorrenti presentino offerte di comodo.

c) I subappalti o le ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)

Si possono prestare ad un uso distorto dal momento che sono anche idonei a favorire la spartizione del mercato o addirittura della singola commessa. Un indizio di tale meccanismo spartitorio può essere rinvenuto laddove imprese, singolarmente in grado di partecipare a una gara, scelgono di astenersi in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un'ATI. L'evidenza della possibilità di partecipazione autonoma ad una gara può essere tratta dalla storia delle precedenti aggiudicazioni. Particolarmente sospetti sono i casi nei quali un'impresa decida inizialmente di partecipare ad una gara, ritirando l'offerta in un secondo momento, per poi risultare beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara.

d) I segnali di allarme nelle modalità di partecipazione all'asta

Può accadere che gli aderenti ad un cartello presentino le domande di partecipazione all'asta con modalità tali da tradire la comune formulazione. È questo il caso di: 1) comuni errori di battitura; 2) stessa grafia; 3) riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara; 4) analoghe stime o errori di calcolo; 5) consegna contemporanea, da parte di un soggetto, di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara.

7.4.14 Il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante

L'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto: "*È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed*

aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili”.

Con il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28 ottobre 2013 *“Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)”* è stato precisato che: *“ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche. Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA”.*

Con la Delibera ANAC n. 831/2016 *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”* al punto 5.2 *“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”* lett. f) *“RPCT e RASA”* è stato ribadito che: *“Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC. Occorre considerare, infatti, che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l’ANAC dei dati relativi all’anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all’art. 216, co. 10, del D. Lgs. 50/2016).*

L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

In caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l’Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell’organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell’eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest’ultimo. ...”

Il RASA di FRZ è l’Amministratore Unico, Dott. Michele Bernardini.

7.4.15 Il reclutamento e le progressioni di carriera del personale

Per ciò che concerne le attività di reclutamento e progressioni di carriera del personale, la Società si è dotata di apposito regolamento interno ispirandosi ai principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Il regolamento disciplina anche la procedura relativa alle progressioni di carriera, nonché quella di assegnazione di specifiche funzioni/responsabilità. La società procede alla selezione del personale, assicurando celerità ed economicità di espletamento, nel rispetto dei divieti di discriminazione e del principio di pari opportunità, previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:

a) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e

- professionali richiesti; trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali;*
- b) pubblicità, attraverso la divulgazione sui siti web e/o mediante idonei mezzi di diffusione, delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili;*
- c) imparzialità, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;*
- d) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*
- e) pubblicazione nella sezione "società Trasparente" del sito internet aziendale ex art. 1, comma 16 lett. d) Legge n. 190/2012 e art. 19 D.Lgs. n. 33/2013.*

In considerazione della definizione dell'attività svolta dalla Società contenuta nello Statuto Societario e della natura di società *in house*, le assunzioni di personale sono, di regola, connesse alle esigenze di attivazione o ampliamento dei servizi affidati dagli Enti Locali soci.

7.4.16 Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

I Responsabili devono monitorare che venga rispettato il termine entro cui bisogna concludere il procedimento, così come previsto dalle rispettive norme di legge o di regolamento e ne devono dare comunicazione al RPCT. Nell'arco del triennio di vigenza del presente Piano verranno implementate procedure finalizzate al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali.

8. Il monitoraggio

L'attività di monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio e le fattispecie individuate al fine di poter intercettare quelli emergenti, identificare i processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione. In particolare, l'attività di monitoraggio e controllo viene effettuata da parte del RPCT di FRZ in modo congiunto con l'OdV, sia con cadenza periodica semestrale sia in relazione a specifiche fattispecie. Tale attività di monitoraggio e controllo viene svolta avendo proceduto all'integrazione di tutte le componenti del modello di organizzazione e gestione vigente ex D.Lgs. n. 231/2001, ai sensi della legge n.190/2012 e dei collegati decreti legislativi, in occasione delle verifiche semestrali congiunte espletate dall'OdV e dal RPCT (per le quali viene predisposto specifico verbale trasmesso all'Organo Amministrativo).

La Società attua un sistema di controllo interno integrato tra gli organi all'uopo preposti (*Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, RPCT*) attraverso un ampio scambio di informazioni e dei rispettivi atti, specifici incontri e riunioni, consultazioni anche tramite utilizzo di strumenti telematici, posta elettronica e/o specifiche comunicazioni, etc., anche sulla base di atti, documenti e informazioni trasmessi dai responsabili di settore al RPCT ed all'OdV in occasione delle sopra citate verifiche semestrali congiunte.

Come evidenziato nel PNA, *"la mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile per la prevenzione da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del PTPCT è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente"*. Ciò in quanto, tali soggetti:

- *collaborano con il RPCT sia nella fase di predisposizione del Piano che in quella di attuazione in un rapporto sinergico finalizzato al raggiungimento del comune obiettivo;*
- *sono responsabili per l'attuazione delle misure contenute nel Piano nonché per il rispetto degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza;*
- *esercitano un'attività di coordinamento e di controllo nei confronti dei preposti ai Settori/Unità di Staff.*

Tra le attività di monitoraggio e controllo rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;*
- *l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;*
- *l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del Whistleblowing o attraverso fonti esterne;*
- *la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.*

Il RPCT riferisce all'Organo amministrativo sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione. La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla L. n. 190/2012, o diversa data stabilita dall'ANAC, è presentata all'Organo amministrativo e pubblicata sul sito istituzionale.

SEZIONE III: LA TRASPARENZA

9. TRASPARENZA E INTEGRITA'

La trasparenza, disciplinata dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché dalla Delibera ANAC n. 1134/2017 recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione in tutti i settori dell’attività aziendale.

Il D.Lgs. 33/2013 definisce la trasparenza quale *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”* e, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce che le norme in materia si applicano, tra le altre, *“alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”*.

Il ruolo di Responsabile della Trasparenza è riunito con quello di Responsabile della Prevenzione della Corruzione in capo ad un unico soggetto, il quale per dare attuazione alle disposizioni vigenti, svolge le seguenti funzioni:

- adotta le opportune iniziative per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e dal presente piano in materia di trasparenza, garantendo il coordinamento delle attività svolte;
- controlla l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- garantisce la regolare attuazione, ai sensi del D.Lgs. 97/16, dell’istituto dell’*“accesso civico”*, come ampliato con quello dell’*“accesso civico generalizzato”*, ovvero il diritto di chiunque di richiedere l’accesso a tutti i dati e i documenti e informazioni, anche ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dalle Società in controllo pubblico, senza la necessità che il richiedente sia essere titolare di una situazione giuridicamente rilevante né che debba motivare la richiesta, e da risposta alle relative richieste.

Nel dare attuazione agli obblighi di pubblicazione, quale presupposto per lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico, la FRZ segue le indicazioni fornite dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché dai successivi chiarimenti dell’ANAC.

Il sito istituzionale dell’azienda accoglie, pertanto, la sezione *“Società Trasparente”* in cui vengono pubblicati i dati per il cui dettaglio si rimanda al documento allegato alla Delibera ANAC n. 1134/2017 - ALLEGATO 1) SEZIONE *“SOCIETÀ TRASPARENTE”/“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”* – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, secondo la programmazione degli obblighi riportata nel dettaglio nell’allegato 8 al MOG.

Nel trattamento dei dati soggetti a pubblicazione, la FRZ presta la massima attenzione al rispetto dei principi contenuti nel Regolamento UE 2016/679, cui il D.Lgs. 101/2018 ha adeguato il Codice vigente in materia di protezione dei dati personali, e delle “Linee guida” dettate dal Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy), con proprio provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, attraverso cui viene definito un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

In tale ambito, risulta fondamentale l'integrazione delle funzioni ed il costante confronto tra le figure del RPCT e del DPO di FRZ.

Quanto all'attuazione dell'istituto dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, FRZ adotta le modalità di esercizio del diritto stabilite nel relativo regolamento, consultabile sul sito istituzionale alla sezione “Società trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Accesso civico”, cui si fa rinvio.